

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2526-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(AMATO)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(CONSO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MANCINO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

Conversione in legge del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107,
recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario,
nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari

Presentato il 15 aprile 1993

(Relatore: Lino DIANA)

NOTA: Testo approvato dalla II Commissione (Giustizia) il 27 maggio 1993. In data 3 giugno 1993 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE
(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 6, comma 1, il capoverso sia sostituito dal seguente: « È sospesa per i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari fino al 30 giugno 1994 l'applicazione delle norme sull'incompatibilità prevista dal comma 7 dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1991, n. 412, ed è altresì sospesa ogni altra limitazione » (ciò per mantenere il principio dell'incompatibilità e garantire la compatibilità non solo ai medici dipendenti pubblici, ma anche ai medici convenzionati, che sono la maggioranza);

2) all'articolo 6, comma 2, le parole « assicurando in ogni caso la sua presenza in istituto per non meno di tre ore giornaliere » siano sostituite con le seguenti: « per almeno 18 ore settimanali, assicurando in ogni caso la sua presenza giornaliera in istituto » (ciò al fine di assicurare maggiore flessibilità all'orario);

3) all'articolo 7, alla fine del comma 1, sia inserito il seguente periodo: « Alcuni posti letto dovranno essere riservati, in via prioritaria, al ricovero di persone affette da disturbi psichici in fase acuta » (ciò al fine di dare rilevanza, accanto alla droga e all'AIDS, all'altra patologia fortemente presente e poco considerata che è il disturbo mentale).

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (*Misure alternative alla detenzione*). 1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel comma 2, terzo periodo, la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve" ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), all'alinea, le parole: « il comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « il primo comma »; e al capoverso, la cifra: « 1 » è soppressa;

al comma 1, lettera b), all'alinea, le parole: « il comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « il decimo comma »; al capoverso la cifra: « 10 » è soppressa e le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al primo comma »;

al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente” »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Dopo l'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

“ART. 20-bis. — (*Modalità di organizzazione del lavoro*) 1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei capi d'arte e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione; possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.

2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.

3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato ed a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.

4. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l'articolo 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908 " »;

al comma 2, al capoverso, le parole: « del comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « del decimo comma »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è inserito il seguente:

“ 1-bis. Gli oneri assicurativi e previdenziali gravanti sulle imprese private o sulle associazioni cooperative che organizzano e gestiscono le lavorazioni sono a carico dello Stato. Per l'anno 1993, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia ”.

2-ter. Dopo l'articolo 25 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

“ ART. 25-bis. (Commissioni regionali per il lavoro penitenziario) 1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria e composte dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative e dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale; per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale interviene un funzionario in servizio presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti.

3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto.

4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private o presso associazioni cooperative nonché i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti.

5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile ed alle strutture produttive.

6. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.

7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata".

2-quater. Dopo l'articolo 31 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"ART. 31-bis. (Diritti sindacali) 1. I lavoratori detenuti possono iscriversi alle organizzazioni sindacali di categoria.

2. Negli istituti nei quali i posti di lavoro siano superiori alle quindici unità, possono essere costituite, su iniziativa dei lavoratori detenuti o eventualmente delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, rappresentanze sindacali dei lavoratori detenuti.

3. Il direttore dell'istituto, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza, autorizza le rappresentanze sindacali dei lavoratori detenuti ad esercitare il diritto di riunione, con un preavviso di quindici giorni, per la trattazione di materie inerenti agli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro.

4. La partecipazione dei rappresentanti sindacali accreditati dalle rispettive organizzazioni è ammessa nei limiti e con le modalità di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 17 della presente legge.

5. L'esercizio del diritto di riunione per i detenuti e per gli internati è eventualmente previsto nel relativo programma individualizzato di trattamento" ».

All'articolo 3:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Nel numero 1) del comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

1-ter. Dopo il numero 1) del comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"1-bis). padre di prole di età inferiore a cinque anni, con lui convivente o con cui intrattiene un rapporto educativo continuativo e

costante, documentabile dal servizio sociale competente per territorio, qualora la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;».

1-quater. Nel numero 3) del comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "65 anni" sono sostituite dalle seguenti: "60 anni".

1-quinquies. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

" 1-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, le disposizioni di cui al medesimo comma si applicano anche ai casi in cui la pena della reclusione, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera i quattro anni, sempreché risultino espiati almeno due terzi della pena" ».

All'articolo 4:

al comma 1, all'alinea, dopo le parole: « dell'articolo 37 del » sono inserite le seguenti: « regolamento approvato con ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. (Limite per l'applicazione di pene detentive brevi). 1. Nel primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "sei mesi", "tre mesi" e "un mese" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "un anno", "sei mesi" e "due mesi" ».

All'articolo 6:

al comma 1, al capoverso, dopo la parola: « incompatibilità » sono inserite le seguenti: « e le limitazioni »;

al comma 2 le parole da: « assicurando » fino a: « giornaliero » sono sostituite dalle seguenti: « per diciotto ore settimanali, assicurando in ogni caso la sua presenza giornaliera in istituto ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « dell'articolo 17 del » sono inserite le seguenti: « regolamento approvato con »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alcuni posti letto sono riservati, in via prioritaria, al ricovero di persone affette da disturbi psichici in fase acuta ».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. — *(Tirocinio negli istituti penitenziari)*. — 1. Al fine di contribuire alla formazione professionale di personale motivato ad operare nello specifico settore penitenziario, l'Amministrazione penitenziaria può stipulare con le università convenzioni per lo svolgimento di attività di tirocinio da parte degli iscritti alle scuole di specializzazione o ai corsi di perfezionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni.

2. I tirocinanti che vengono a conoscenza diretta o indiretta di elementi che rivestono carattere di riservatezza, riferibile alle persone, alle strutture e alla organizzazione degli istituti penitenziari, hanno l'obbligo del segreto ».

L'articolo 8 è soppresso.

Decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1993 ().*

**Nuove misure in materia di trattamento penitenziario,
nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché talune indifferibili modifiche alla disciplina del soggiorno dei cittadini extracomunitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Misure alternative alla detenzione).

1. L'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

a) nel comma 2 dopo le parole: « comma 1 » sono aggiunte le seguenti parole: « , primo e secondo periodo »; sono altresì soppresse le parole: « in relazione al luogo di detenzione del condannato »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ai fini dalla concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal procuratore nazionale antimafia, dal questore e dal direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. »;

c) nel comma 3-bis sono soppresse le parole: « in relazione al luogo di detenzione o internamento »;

(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1993.

d) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

« 3-ter. Alla concessione della liberazione anticipata e degli altri benefici di cui al comma 1 provvede il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede il giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'articolo 665 del codice di procedura penale. Il comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica e il questore di cui ai commi precedenti sono individuati in relazione al luogo in cui ha sede il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza. ».

ARTICOLO 2.

(Lavoro dei detenuti).

1. L'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione. »;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma 1 è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi. ».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui alla seconda parte del comma 10 dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari. ».

ARTICOLO 3.

(Detenzione domiciliare).

1. Nel comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

ARTICOLO 4.

(Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche).

1. Il comma ottavo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

« L'autorità giudiziaria può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. ».

ARTICOLO 5.

(Limite per l'applicazione di pene sostitutive brevi).

1. Nel primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: « entro il limite di sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro il limite di un anno ».

ARTICOLO 6.

(Incompatibilità dei sanitari).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è inserito il seguente:

« A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità previste dal comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. ».

2. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, dopo le parole: « presso cui è addetto » sono aggiunte le parole: « , assicurando in ogni caso la sua presenza in istituto per non meno di tre ore giornaliere ».

ARTICOLO 7.

(Servizio sanitario).

1. In ciascun capoluogo di provincia negli ospedali generali, sono riservati reparti destinati, in via prioritaria, al ricovero in luogo esterno di cura, ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, dei detenuti e degli internati per i quali la competente autorità abbia disposto il pian-

tonamento. Nei capoluoghi in cui esistono più ospedali generali, detti reparti sono istituiti in quello dove vi è una divisione di malattie infettive.

2. Alle cure ed agli accertamenti diagnostici provvede la struttura ospedaliera, mentre alla sicurezza dei reparti ospedalieri destinati ai detenuti ed agli internati provvede l'Amministrazione penitenziaria, mediante il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

ARTICOLO 8.

*(Norme in materia di espulsione
dei cittadini extracomunitari).*

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, commi 5 e 5-bis, qualora venga proposta e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla decisione sulla domanda cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale. ».

2. L'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è così modificato:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o detenuti per espiazione di pena per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 423 (incendio), 424, secondo comma (danneggiamento seguito da incendio), 624 (furto) aggravato ai sensi dell'articolo 625, 635, secondo comma (danneggiamento aggravato), 648 (ricettazione) del codice penale, o per uno dei delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, il prefetto competente in relazione al luogo di detenzione dispone l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera. L'espulsione è disposta, su segnalazione dell'Amministrazione penitenziaria o della polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto, al fermo o all'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale, dopo che, accertato il possesso di passaporto o di altro documento equipollente o acquisito lo stesso, il prefetto ha altresì ottenuto il nulla osta dell'autorità giudiziaria che procede o del giudice dell'esecuzione. Il nulla osta è concesso salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. »;

b) nel comma 7, le parole: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis »;

c) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

« 12-bis. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in ogni caso di mancata esecuzione dell'espulsione.

12-ter. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del presente articolo è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta cessate le suddette esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente. ».

3. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. — 1. Lo straniero che si sottrae volontariamente ai controlli di frontiera o ai provvedimenti di respingimento alla frontiera o di espulsione, ovvero che, essendo stato espulso dal territorio nazionale, vi fa rientro senza autorizzazione o vi si trattiene indebitamente, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. La stessa pena si applica allo straniero che non esibisce alla competente autorità amministrativa i documenti di viaggio necessari per l'esecuzione dell'espulsione ovvero che, in mancanza di detti documenti, non comunica alla stessa autorità le informazioni occorrenti per assicurarne l'esecuzione.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è sempre consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale.

4. Il secondo comma dell'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato. ».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 86 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'espulsione disposta a norma del comma 3 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. ».

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio
dei ministri.*

CONSO, *Ministro di grazia e
giustizia.*

MANCINO, *Ministro dell'interno.*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.